

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE
Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO :

Approvazione con effetto dal 1° gennaio 2015, dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale Irpef.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MANZINI MATTEO	Sindaco	X	
MILANESI DAVIDE	Consigliere	X	
TREVISAN FABIANO	Consigliere		X
BOERI FABRIZIO	Consigliere	X	
LICCARDO DOMENICO	Consigliere	X	
FERRERA ANTONINO	Consigliere		X
ENFASI DAVIDE	Consigliere	X	
PRESTINARA BARBARA	Consigliere		X
MERLINI MAURO	Consigliere	X	
PONZETTO ROBERTO	Consigliere	X	
CARRERA PIERANGELO	Consigliere		X
Totale		7	4

Partecipata alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Fabio Maccagnola

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. Gabrio Mambrini**il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MANZINI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n.8 del 27/07/2015

OGGETTO: Approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2015, dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente;
- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell'I.R.P.E.F., al comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie ed ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, consente ai Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino alla misura dello 0,8 per cento utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di I.R.P.E.F.;

RILEVATO che la norma richiamata conferma la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

PRESO ATTO che la normativa vigente concedeva la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef, prevede che *"con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*;

DATO ATTO che:

- Con atto n.22 del 30/09/2014 è stato approvato il regolamento dell'addizionale comunale all'Irpef che determinava all'art.5 l'esenzione per i redditi fino ad € 8.000,00
- Con atto n.23 del 30/09/2014 è stata determinata l'aliquota dello 0,4%

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente del bilancio comunale, anche alla luce della progressiva riduzione ai trasferimenti erariali, e ai crescenti obiettivi, in termine di saldo positivo da raggiungere, imposti dalle regole del patto di stabilità e la volontà di mantenere quanto più possibile stabile lo standard fin qui raggiunto nella gestione dei servizi comunali a favore dei cittadini, garantendo al contempo una soglia di esenzione per tutelare le categorie più deboli;

RITENUTO opportuno determinare per l'anno 2015 un adeguamento pari allo 0,5% dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo, pertanto una misura complessiva dello 0,5% e una soglia di esenzione per redditi il cui imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superi l'importo di € 8.000,00=;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: *"i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del*

Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";

VERIFICATO che all'art. 13, al comma 1-quinquies è disposto che *"A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it";*

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n.267 espressi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

- 1) Di determinare, per i motivi esposti in premessa per l'anno 2015, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0.5%.
- 2) Di confermare la soglia di esenzione per redditi il cui imponibile complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superi l'importo di € 8.000,00=, di cui all'art.5 del regolamento citato.
- 3) di dare atto che la previsione di entrata è fissata per l'anno 2015 in Euro 105.000,00=.
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 D.Lgs.267/00, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MANZINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
28/07/2015

Garbagna Novarese, lì 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gabrio Mambrini

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, lì 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gabrio Mambrini

=====